

Accordo di contitolarità sui trattamenti di dati personali

Oggetto: accordo di contitolarità sui trattamenti di dati personali

Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione con sede legale in Roma Via Nazionale 230, scala A Codice Fiscale 94092660540 Partita IVA 02730800543 e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, Codice Univoco M5ITOJA, in persona del suo legale rappresentante Patrizio Paoletti

da qui in avanti anche denominata **Parte 1**

e

MEET AND WORK S.R.L., con sede legale in Abano Terme (PD), Piazza del Sole e della Pace 5, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03828920284, REA della C.C.I.A.A. di Padova n. 340548, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Mario Sbalchiero

da qui in avanti anche denominata **Parte 2**

Art. 1. - Oggetto

Le sopra citate parti sono coinvolte nella seguente attività:

organizzazione dell'evento formativo **NEUROFISIOLOGIA DEL SILENZIO: UNA PROSPETTIVA NEUROSCIENTIFICA, PSICOLOGICA, EDUCATIVA E CONTEMPLATIVA, - FAD E-LEARNING 2021 2022**

che comporta il trattamento di dati personali.

Le parti determinano ai sensi dell'art. 26 del GDPR congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento

Con il presente accordo le parti intendono instaurare sotto il profilo del trattamento dei dati un rapporto di contitolarità e disciplinare, di conseguenza, nel rispetto del principio di accountability, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati; Le parti sono consapevoli che nel caso in cui le finalità e le modalità non sono state determinate congiuntamente ciascuna parte opera come autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR.

Il presente Accordo stabilisce tra le parti anche i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

La **parte 1** tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale, email

per le seguenti finalità: gestione della contabilità relativa ai partecipanti all'evento

La base giuridica per i sopra citati trattamenti è costituita da: art. 6 par. 1 lett. a) GDPR ossia esecuzione di misure contrattuali.

La **parte 2** tratta i seguenti dati personali: Cognome, Nome, Indirizzo, Mail, cell, Dati fiscali per fatturazione, Categoria sanitaria di appartenenza

per le seguenti finalità: gestione iscrizione all'evento, attuazione dell'evento, conferimento o meno dei crediti ECM.

La base giuridica per i sopra citati trattamenti è costituita da: art. 6 par. 1 lett. a) GDPR ossia esecuzione di misure contrattuali

Il rapporto di contitolarità avrà come oggetto:

Natura dei dati	Categorie di soggetti interessati
nome, cognome, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale	Partecipante all'evento formativo sopra meglio precisato.

I dati personali suindicati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sottese al trattamento, ammettendo una conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, per consentire la difesa in giudizio dei Contitolari del trattamento.

Il progetto di organizzazione dell'evento formativo ricomprende il seguente flusso di tali, nel quale si segnala espressamente l'attività da svolgersi in comune e i relativi trattamenti:

Fase A: la parte 1 come la parte 2, in totale autonomia tra le stesse, si occuperanno del trattamento finalizzato al procacciamento dei partecipanti, ognuna di esse attingendo al proprio database. Tale fase non è in comune.

Fase B: il potenziale partecipante, informato ai sensi della fase 1 circa l'evento, procederà all'iscrizione accedendo al portale messo a disposizione dalla Parte 2, al quale la Parte 1 non può accedere. Una volta iscritto, il partecipante riceverà una email di conferma indicante l'IBAN della Parte 1 ai fini del pagamento.

Fase C: nel frattempo, la Parte 2 trasmette via email alla Parte 1 l'elenco degli iscritti al portale. La parte 1, verificato l'intervenuto pagamento, emette il documento contabile e lo invia direttamente al partecipante.

Fase D: la Parte 2 pochi giorni prima dell'evento invia una email riepilogativa al partecipante. Tale fase non è in comune.

Fase E: una volta concluso l'evento, la Parte 2 controlla la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei crediti ECM. Tale fase non è in comune.

Le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente i trattamenti di dati descritti ai punti B, C,

La parte 1 e Parte 2 si impegnano ad effettuare in autonomia i trattamenti descritti al punto A, D, E.

Le parti garantiscono la liceità dei trattamenti di dati effettuati compresi quelli effettuati nell'ambito della responsabilità congiunta.

Le parti condividono i seguenti mezzi: nessuna condivisione di mezzi; la comunicazione dei dati avviene via email.

La parte 2 non mette a disposizione il seguente mezzo: accesso alla piattaforma.

Art. 2 - Sicurezza Informatica

Le parti garantiscono il rispetto dei principi di privacy by default, privacy by design e security by design.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le parti, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 3. - Informazioni e consenso

Le parti definiscono insieme le informazioni relative ai dati trattati in contitolarità da rendere agli interessati richieste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice:

si veda <https://www.meetandwork.com/it/privacy-policy/>,²² alla voce Trattamenti dei dati personali del PARTECIPANTE ALL'EVENTO , OPPURE <https://fondazionepatriziopaoletti.org/privacy-policy/>

Le parti si impegnano a fare conoscere l'informativa agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Restano fermi gli obblighi delle singole parti di rendere l'informativa per i trattamenti di dati di cui siano autonomi titolari.

Non è prevista la raccolta del consenso.

Art. 4.- Esercizio dei diritti

Le Parti convengono inoltre che le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti nel quadro delle finalità di trattamento fissate dal presente accordo.

Per l'esercizio dei diritti sui dati personali, le parti definiscono il seguente punto di contatto : istituzionale@fondazionepatriziopaoletti.org.

Il punto di contatto è tenuto a fornire un tempestivo riscontro entro 1 mese con le seguenti modalità: in forma scritta (preferibilmente con la stessa forma della richiesta), chiara e concisa. Salvo richieste pretestuose e ripetitive, il riscontro è sempre gratuito.

Il punto di contatto è tenuto ad avvertire con tempestività le Parti dell'istanza di esercizio dei diritti sui dati personali.

Resta in ogni caso inteso che gli interessati, malgrado il sopra citato punto di contatto, potranno comunque esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento UE n. 679/16, evocando ciascun Contitolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi al Garante della protezione dei dati personali

L'interessato può, malgrado il punto di contatto, esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Qualora l'interessato si metta in contatto con una delle parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso o la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali, le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell'altra parte

Nel caso di istanze di esercizio di diritto alla cancellazione dei dati personali (art. 17 del GDPR), le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell'altra parte. L'altra parte potrà opporsi alla cancellazione per un giustificato motivo, ad esempio nel caso di obbligo legale alla conservazione dei dati.

Art. 5. - Trasparenza

Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

Art. 6. - Data breach

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza tramite Posta Elettronica qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") e trasmettere immediatamente le informazioni necessarie per l'attuazione della notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Le parti hanno l'obbligo di prestare ogni necessaria reciproca collaborazione all'altra parte in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti

Art. 7. - Valutazione di Impatto privacy

Nel caso in cui sia necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del RGPD, le parti sono tenute a cooperare fra di loro e/o a realizzarla congiuntamente.

Art. 8.- Responsabili del trattamento

Le parti qualora si avvalgano di altri soggetti nell'erogazione dei servizi o delle attività si impegnano, qualora tale attività comporti un trattamento di dati, a stipulare un accordo a responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le parti si impegnano a concludere un contratto o atto di nomina vincolante quando si avvalgono di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo, nonché ad ottenere l'autorizzazione degli altri contitolari prima di concludere il contratto. Ciascuna parte ha il diritto di veto in merito ad uno o più responsabili del trattamento, previa adeguata motivazione.

Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica relativa all'intervento o la sostituzione di responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni del presente accordo

Art. 9. - Collaboratori e accordi di riservatezza

Ciascuna parte informa i propri collaboratori che il trattamento è effettuato in regime di contitolarità ai sensi del presente accordo e della normativa vigente sulla protezione dei dati personali

Le parti garantiscono che:

- i propri collaboratori riceveranno specifiche istruzioni in materia di trattamenti di dati
- sarà erogata agli stessi una formazione specifica in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a fare siglare ai propri collaboratori specifici accordi di riservatezza per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione dello stesso.

Art. 10. - Registri del trattamento

Le parti si obbligano a tenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e, nella specie, ad annotarvi la natura del trattamento e a differenziare e a documentare le varie fasi dei trattamenti di dati.

Art. 11. - Responsabilità

Le parti sono tenute a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal regolamento GDPR.

Le parti sono responsabili in solido nei confronti delle persone interessate per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.

Le parti in qualità di Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

Art. 12. - Durata

Il presente accordo riflette in modo adeguato i rispettivi ruoli e rapporti e ha durata uguale a quella del contratto principale (del quale il presente documento è parte integrante).

Data 09.09.21

Ente MEET AND WORK

Rappresentante legale Mario Sbalchiero

Ente FONDAZIONE PAOLETTI

Rappresentante legale Patrizio Paoletti